



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 355 del 2023, proposto da Grande Albergo Miramare S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Pallottino, Laura Sommaruga e Claudio Antonio Crocè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Ministero della Difesa – Comando Brigata Meccanizzata “Aosta” – Direzione di Intendenza, non costituiti in giudizio;

nei confronti

A.C. 1931 S.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del Verbale 16 giugno 2023 n. 122 di reg., con cui il Ministero della Difesa – Comando Brigata Meccanizzata “Aosta” – Direzione di Intendenza ha escluso Grande Albergo Miramare S.p.A. dall'invito alle successive fasi di gara nell'ambito della procedura ristretta *ex art. 61 del d.lgs. 50/2016* per l'approvvigionamento “dei servizi alberghieri e di ristorazione per il personale militare dell'Esercito in servizio di ordine pubblico fuori

sede nell'ambito dell'operazione denominata "Strade Sicure", nonché per il personale dell'A.M. in attività di controllo ispettivo, manutenzione materiali e mezzi e di temporaneo avvicendamento" da svolgersi nella città di Reggio Calabria (CIG 9805884776), nonché di ogni atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Premesso che l'amministrazione ha indetto una procedura ristretta *ex art.* 61 d.lgs. n. 50/2016, per un appalto 'sopra soglia', previa pubblicazione del bando;

Ritenuto che il provvedimento impugnato poggia esclusivamente su "l'obbligo di applicazione del principio di rotazione ... ricavabile dal principio generale della libera concorrenzialità cui è informata l'intera disciplina degli appalti pubblici (art. 30, comma 1, d. Lgs n. 50 del 2016) che necessita di un rafforzamento di tutela nelle procedure negoziate" e appare, pertanto, *prima facie* contraddittoriamente motivato;

Ritenuto che ricorre, altresì, una situazione di estrema gravità ed urgenza visto lo stato della procedura ed essendo stata ammessa alla successiva fase di gara un'unica impresa;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza e per l'effetto sospende provvisoriamente l'efficacia del provvedimento impugnato.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 19 luglio 2023.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Reggio Calabria, il giorno 26 giugno 2023.

Il Presidente
Caterina Criscenti

IL SEGRETARIO